



COMUNE DI PRATOLA SERRA (Prov. di Avellino)

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N.40/2018

IL SINDACO

OGGETTO: Ordinanza di divieto di vendita per asporto di bottiglie di vetro.

RILEVATO che nelle giornate dal 10 al 12 agosto c.a., in occasione dei festeggiamenti in onore di "S. MICHELE e S. ANTONIO", si prevede un notevole afflusso di visitatori che solitamente affolla le strade e la piazza Mercadante e via Provinciale fino a notte inoltrata;

- che in tali occasioni si registra un incremento di bottiglie e bicchieri di vetro, abbandonati al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle ore notturne, venendosi a creare, in caso di rottura, un pericolo per l'incolumità dei pedoni e del patrimonio pubblico e privato;

CONSIDERATO che episodi di euforia collettiva potrebbero degenerare e rischiare di arrecare danni a cose e persone, attraverso l'utilizzo di oggetti contundenti, come le bottiglie di vetro e lattine;

RITENUTO per ragioni di ordine pubblico, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;

Visto: art. 54 del decreto legislativo n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

RICHIAMATO il Decreto Legge 20/02/2017 n°14 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città convertito in legge 18/04/2017 n°48;

VISTO il D.M. del 05/08/2008 incolumità pubblica e sicurezza urbana;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Protocollo N°555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

VISTA la Circolare della Prefettura di Avellino Protocollo n. 24431/12.B.1/AREA I del 22/06/2017

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa

- **E' vietata su tutto il territorio della frazione San Michele di Pratola Serra, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i giorni 10-11 e 12 agosto 2018 dalle ore 18,00 sino alle ore 05,00 del giorno successivo, la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;**
- **è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;**
- **di esporre in modo visibile dal pubblico, mediante idonea cartellonistica, il presente divieto;**

DISPONE

che la stessa sia trasmessa:

- al locale Comando dei Carabinieri;

La Polizia locale e le Forze dell'ordine sono incaricate per l'esecuzione della presente ordinanza.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative per la violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali (la sanzione pecuniaria amministrativa applicata prevede un minimo di 25 euro fino al massimo di 500 euro).

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Campania, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Pratola Serra 06/08/2018

SINDACO
AUFIERO Emanuele

